



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Manzoni, 28 - 81032 CARINARO (CE)

Segreteria Tel./ Fax - 0818131133

Distretto Scolastico n. 15 AVERSA

Cod. Fisc. 90033440612 e-mail: ceic86500t@istruzione.it

Prot n. 3595/C02

Carinaro li, 23.10.2017

Alle famiglie degli alunni dell'I.C. di Carinaro

A tutti i docenti

Ai docenti Coordinatori

Al personale ATA

Al DSGA

Sito Web

Oggetto: Informativa uscita alunni

Pur nella consapevolezza che è abitudine di alcuni genitori organizzare per i propri figli il ritorno a casa al termine delle lezioni in modo autonomo, quindi senza l'accompagnamento da parte di un adulto, è necessario ribadire che questa prassi contravviene all'obbligo della sorveglianza sui minori: la cosiddetta «liberatoria» nei confronti dell'amministrazione scolastica, per cui una volta usciti di scuola i ragazzi sarebbero sotto la diretta responsabilità delle famiglie, non libera affatto dalla responsabilità di vigilanza né i genitori né la scuola. Sul piano strettamente legale, e volendo interpretare in modo letterale l'articolo 591 del Codice penale (abbandono di minore) e gli articoli 2047 e 2048 del codice civile (obbligo di vigilanza sui minori e risarcibilità dei danni da essi cagionati), il genitore, il tutore o l'insegnante di un minorenne non dovrebbero mai lasciarlo senza assistenza. In particolare il docente deve consegnare il minore o ad un altro docente o al genitore o a un suo delegato. Solo in tal caso si è sicuri di non incorrere in errore e responsabilità. A sostegno di quanto affermato è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione che con Sentenza 21593/2017 ha ribadito che tale attività di vigilanza “si protrae fino a quando gli alunni non vengono presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza”.

L'Avvocatura di Stato di Bologna, con il parere del 4/12/2000 n. 21200, interrogata in merito ai confini giuridici di vigilanza sugli alunni in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle lezioni, ha negato valore a qualsiasi Regolamento interno riguardo diverse disposizioni.

L'applicazione generalizzata della legge si scontra con la consuetudine consolidata nelle scuole e nelle famiglie di autorizzare l'uscita autonoma per ragioni logistiche ed organizzative, tuttavia, nell'esclusivo interesse di tutelare l'incolumità degli alunni, la sicurezza e la professionalità di tutto il personale a cui i minori sono affidati, **si chiede ai genitori degli alunni la massima collaborazione ricorrendo all'Istituto della delega, nella circostanza in cui siano impossibilitati a venire a prendere i propri figli, compilando l'apposito modulo presso la segreteria scolastica, sottoscritto dal genitore e dalla persona delegata.**

L'interesse verso gli studenti deve guidare la scuola e la famiglia a provvedere con la massima cura e responsabilità all'organizzazione e alla gestione dell'uscita dalla scuola con l'obiettivo di stabilire procedure chiare ed efficaci per la sorveglianza degli alunni e condividere con chiarezza e consapevolezza le responsabilità degli insegnanti e dei genitori nei confronti dei minori loro affidati.

Quanto sopra richiesto ha come ineludibile obiettivo la sicurezza di tutti, nel doveroso rispetto di alunni, insegnanti e personale ausiliario.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
prof. Ernesto Natale

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)